



REGOLAMENTO

SERVIZI FUNEBRI E

CIMITERIALI

Regolamento servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 7 marzo 2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2017.

REGOLAMENTO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

INDICE

CAPO I^A - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

- Art. 1 Accertamento dei decessi - Cause di morte - Dichiarazione di morte
- Art. 2 Decesso in abitazione
- Art. 3 Disposizioni per i funerali e la sepoltura
- Art. 4 Trasporti funebri
- Art. 5 Modalità di esecuzione del trasporto funebre
- Art. 6 Casse mortuarie
- Art. 7 Orario dei trasporti
- Art. 8 Prenotazione dei servizi funebri
- Art. 9 Ritardi
- Art. 10 Divieti per le imprese funebri
- Art. 11 Servizi a carico dell'Amministrazione comunale
- Art. 12 Trasporti funebri di competenza comunale
- Art. 13 Servizio di necroforato
- Art. 14 Servizio Religioso

CAPO II^A - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

- Art. 15 Cimiteri cittadini
- Art. 16 Sepoltura nei cimiteri cittadini
- Art. 17 Reparti speciali nei cimiteri
- Art. 18 Identificazione della sepoltura
- Art. 19 Sistemi e durata delle sepolture
- Art. 20 Ossario comune
- Art. 21 Cinerario comune
- Art. 22 Camera mortuaria
- Art. 23 Comunicazioni
- Art. 24 Uso delle sepolture

CAPO III^A - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI

- Art. 25 Modalità di concessione
- Art. 26 Diritti del concessionario
- Art. 27 Obblighi del concessionario
- Art. 28 Revoca della concessione
- Art. 29 Scadenza della concessione
- Art. 30 Rinnovo della concessione delle tombe/edicole, colombari, ossari e nicchie o cellette cinerarie
- Art. 31 Decesso del concessionario
- Art. 32 Rimborsi
- Art. 33 Opere funerarie
- Art. 34 Ossari e cinerari

CAPO IV^A - SEPOLTURE FAMILIARI

- Art. 35 Ammissione in sepolture familiari
- Art. 36 Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari

Regolamento servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 7 marzo 2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2017.

- Art. 37 Rinuncia al diritto di sepolcro
Art. 38 Atti relativi al diritto di sepolcro
Art. 39 Sepolture in concessione ad enti

CAPO V^ - OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art. 40 Tumulazioni
Art. 41 Inumazioni
Art. 42 Estumulazioni ordinarie
Art. 43 Esumazioni ordinarie
Art. 44 Estumulazioni straordinarie
Art. 45 Esumazioni straordinarie
Art. 46 Trattamento dei resti mortali
Art. 47 Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

CAPO VI^ - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art. 48 Cremazione di salme e di resti mortali
Art. 49 Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri
Art. 50 Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione
Art. 51 Urne cinerarie
Art. 52 Consegna dell'urna cineraria
Art. 53 Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione
Art. 54 Dispersione delle ceneri
Art. 55 Interramento dell'urna cineraria
Art. 56 Area cimiteriale di spargimento delle ceneri
Art. 57 Registro per la cremazione

CAPO VII^ - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU SEPOLTURE

- Art. 58 Imprese private
Art. 59 Lavori
Art. 60 Responsabilità
Art. 61 Manutenzione sepolture
Art. 62 Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di effettuare iscrizioni marmoree
Art. 63 Ornamenti e simboli religiosi

CAPO VIII^ - ACCESSO AI CIMITERI DA PARTE DEI VISITATORI

- Art. 64 Orario di ingresso e divieti
Art. 65 Circolazione dei veicoli

CAPO IX^ - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 66 Compiti dell'Ufficio funerario comunale
Art. 67 Doveri del personale cimiteriale
Art. 68 Lampade votive
Art. 69 Tariffe
Art. 70 Furti e danneggiamenti
Art. 71 Sanzioni

REGOLAMENTO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

CAPO I^A - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Art. 1— Accertamento dei decessi -Cause di morte -Dichiarazione di morte

Per ciò che riguarda l'accertamento dei decessi e della loro causa, nonché le modalità per rendere la dichiarazione di morte, si applicano le norme contenute:

- nel R.D. 27 luglio 1934, n.1265 - *“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”*;
- nel D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 -*“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”*;
- nella Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n.18 - *“Norme in materia funeraria”*;
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - *“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”*, per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legislazione regionale in materia funeraria;
- nelle leggi e regolamenti statali o regionali che disciplinano specifici aspetti rilevanti in ambito mortuario e funerario;

e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

Si osservano inoltre le prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS, competente in materia di medicina necroscopica, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata L.R. n.18/2010.

Si osservano infine le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1807 del 08 novembre 2011 contenenti disposizioni applicative di cui alla Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 *“Norme in materia funeraria”*.

Art. 2 – Decesso in abitazione

Nel caso in cui il decesso avvenga presso un'abitazione, coloro che vi risiedono possono richiedere di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato, anche ubicato in un Comune diverso.

Il trasferimento, effettuata la constatazione di morte, deve essere eseguito da un'impresa funebre, incaricata dai richiedenti, ed effettuato in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, assicurando la sorveglianza a tale scopo necessaria, durante tutto il tragitto.

Ogni fatto o situazione da cui possa derivare pregiudizio per l'igiene e sanità pubblica deve essere immediatamente segnalato all'azienda ULSS, che può disporre specifiche condizioni e limitazioni per l'esecuzione del trasferimento.

Art. 3 - Disposizioni per i funerali e la sepoltura

Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dal defunto risultante in via principale da volontà testamentaria. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale.

In caso di disaccordo tra più parenti nel medesimo grado prevale la volontà della maggioranza di essi. Qualora non si determini una maggioranza, la questione dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.

Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., con il defunto al momento della morte.

Il coniuge passato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura del coniuge deceduto.

La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti. Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n.130, nella legge regionale 4 marzo 2010, n.18 e nel Capo sesto del presente regolamento.

Regolamento servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 7 marzo 2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2017.

Art. 4 - Trasporti funebri

Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.

La Direzione cimiteriale provvede, per i deceduti in Vicenza, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto in caso di:

- a) trasporto funebre internazionale o interregionale;
- b) trasporto funebre non preceduto da autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;
- c) espressa richiesta del soggetto che esegue il trasporto funebre, anche per casi diversi da quelli indicati alle lettere precedenti.

In ogni caso, tutti i trasporti funebri con partenza dal Comune o con destinazione nel Comune, sono soggetti, a seconda dei casi, alla preventiva autorizzazione o comunicazione da richiedere o inoltrare al competente ufficio del Servizio cimiteriale, che cura la prenotazione dei servizi come previsto al successivo art.8.

Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo in cui si trova e il trasporto al cimitero o al crematorio, con eventuale celebrazione di riti funebri in Chiesa o altro luogo a ciò deputato. Qualora si debbano rendere particolari onoranze al defunto, l'autorizzazione per luoghi diversi da Chiesa o altro luogo è rilasciata dalla Direzione cimiteriale, sentita l'azienda ULSS. Il trasporto ha termine con la deposizione del feretro, a cura del personale dell'impresa funebre incaricata, sull'apposito carrello trasportatore che viene utilizzato dagli operatori incaricati dal Comune per lo spostamento all'interno del cimitero di destinazione o dell'area crematoria.

Costituisce inoltre trasporto funebre la traslazione da un cimitero ad un altro, o ad altro luogo, di salme, resti mortali, ossa o urne cinerarie.

Al fine di contenere per quanto possibile gli oneri a carico delle famiglie per la realizzazione del trasporto e dei servizi funebri connessi, il Comune di Vicenza può stipulare con le imprese di onoranze funebri locali, apposite convenzioni che impegnino le imprese aderenti ad osservare livelli qualitativi e prezzi prestabiliti, concordati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. L'amministrazione comunale può concordare con le imprese aderenti specifiche modalità di informazione agli utenti circa il contenuto della convenzione sottoscritta, al fine di garantire la necessaria trasparenza e uniformità di trattamento.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del trasporto funebre

Ogni trasporto funebre di salma deve impiegare, di norma, almeno quattro operatori, vestiti in modo uniforme, sobrio e decoroso, che devono tenere un contegno adeguato alla particolarità del servizio.

I cortei a passo lento, di regola, non sono consentiti nel centro cittadino. Possono aver luogo eccezionalmente in periferia, solo per brevi tratti e in modo da non recare ostacolo alla circolazione.

All'arrivo al cimitero di destinazione o al crematorio, gli operatori dell'impresa funebre cui è stato commissionato il trasporto consegnano agli operatori incaricati del servizio, i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione, ed il verbale di identificazione della salma.

Art. 6 - Casse mortuarie

Le caratteristiche delle casse mortuarie devono rispettare le norme specificamente dettate per ciò che riguarda lo spessore, i materiali e le modalità costruttive.

Salvo che ciò sia prescritto dall'unità sanitaria locale per motivi di carattere igienico sanitario, non è consentito avvolgere il cadavere in teli di plastica o altro materiale non biodegradabile.

Sulla parete esterna superiore di ogni cassa destinata all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelle destinate alla tumulazione o alla cremazione, deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante, in modo indelebile, il cognome ed il nome del defunto, la data di nascita e di decesso. Le casse destinate alla cremazione devono essere: non verniciate o con vernici all'acqua e di legno tenero (larice-

abete e simili), cartone/cellulosa. Le caratteristiche delle casse mortuarie devono rispettare le norme specificamente dettate per ciò che riguarda lo spessore, i materiali e le modalità costruttive.

Il trasporto di bare vuote deve essere eseguito con veicolo coperto.

Le casse mortuarie non possono essere esposte alla vista del pubblico nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, od altri luoghi pubblici.

Art. 7 - Orario dei trasporti

Gli orari di esecuzione dei trasporti funebri sono fissati, in via generale, con ordinanza sindacale, sentiti i soggetti che gestiscono le maggiori strutture obitoriali.

Art. 8 - Prenotazione dei servizi funebri

La prenotazione dell'orario dei singoli funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste all'Ufficio funerario del Comune. Le richieste vengono accolte in numero ed orario compatibili con la capacità ricettiva ed operativa dell'Ufficio cimiteriale.

La richiesta deve di norma pervenire all'Ufficio funerario entro le ore 11.00 (undici) del giorno precedente l'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione.

In casi eccezionali, la richiesta può essere presentata oltre il termine indicato al comma precedente, e sarà soggetta alla valutazione della direzione dell'ufficio funerario del Comune.

Nel caso in cui i documenti che obbligatoriamente accompagnano la salma risultino incompleti, incoerenti o contenenti errori, il servizio funebre può essere sospeso. La sospensione del servizio può, altresì, essere disposta in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle modalità di confezionamento del feretro, di esecuzione del trasporto e degli adempimenti anche di carattere formale imposti dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 9 - Ritardi

Il personale necroforo incaricato del servizio deve attendere, nel luogo indicato per la ricezione del feretro, per un massimo di quindici minuti oltre l'ora fissata per l'inumazione o la tumulazione.

Trascorso tale termine senza che si sia potuto iniziare la sepoltura, per cause non imputabili al gestore del servizio, il servizio può essere rinviato, con deposizione del feretro presso la camera mortuaria del Cimitero Maggiore, o altro luogo autorizzato, a cura degli operatori del servizio incaricati dal Comune.

Il servizio cimiteriale stabilisce nuovamente, su richiesta degli interessati, la data e l'orario del secondo servizio funebre, previo pagamento di una maggiorazione pari alla metà della tariffa prevista per l'operazione da eseguire.

Art. 10 - Divieti per le imprese funebri

E' fatto divieto alle imprese funebri:

1. di procacciare servizi in modo molesto e inopportuno e di acquisire illecitamente informazioni e notizie allo scopo di procacciare servizi funebri;
2. di offrire servizi all'interno dei Cimiteri, negli uffici e nei locali del Servizio cimiteriale, nei locali obitoriali, o altro luogo adibito a sosta dei feretri ed in quelli dell'area crematoria;
3. di svolgere intermediazione nell'attività funebre, anche semplicemente proponendo o segnalando operatori del settore.

I titolari e i dipendenti delle imprese di onoranze funebri possono trattenersi nei luoghi indicati al comma precedente, n.2, per il solo tempo necessario per svolgere gli incarichi già loro affidati dai clienti.

La presente disposizione si applica anche a soggetti svolgenti attività diverse dalla prestazione di servizi funebri in senso stretto.

Art. 11 - Servizi a carico dell'Amministrazione comunale

E' a carico dell'Amministrazione comunale il costo del trasporto funebre e dell'inumazione in un cimitero

Regolamento servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 7 marzo 2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2017.

cittadino o, in alternativa, della cremazione presso l'impianto del comune di Vicenza, delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di mancanza o **disinteresse** dei diretti riferimenti parentali.

L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerga la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente.

Nei casi dubbi, possono essere disposti, da parte del competente Servizio Sociale, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali eredi obbligati.

In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria con collocazione dei resti/ceneri in ossario/cinerario comune.

Per la sepoltura o cremazione di salme di persone decedute fuori comune e ricoverate in casa di riposo con retta a carico dei Servizi Sociali del Comune di Vicenza, l'onere finanziario relativo al funerale, determinato in base alle tariffe del Comune di Vicenza, sarà a carico del Comune di Vicenza mentre le spese di trasporto della salma saranno a carico del comune in cui si è verificato il decesso.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro quattro giorni dal decesso. Vanno considerati atti di interesse per la salma tutte le manifestazioni che normalmente i familiari possono porre in essere a seguito di un decesso, quali, a titolo meramente esemplificativo, la diffusione di necrologi, la richiesta di riti ed onoranze funebri, la fornitura di corredo floreale, la richiesta di erezione di monumenti funebri ed ogni altro comportamento che costituisca indicatore oggettivo di interesse per la salma e di partecipazione al lutto.

Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si intendono i parenti entro il 2° grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni).

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Art.12 - Trasporti funebri di competenza comunale.

L'Amministrazione comunale provvede, tramite l'incaricato del servizio cimiteriale, al servizio di recupero e trasporto presso l'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private qualora vi siano disposizioni dell'autorità giudiziaria o del medico necroscopo in relazione alle particolari condizioni del decesso.

L'attivazione dell'intervento avviene su chiamata delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, direttamente al soggetto a cui il servizio è affidato, il quale assume la veste di incaricato di pubblico servizio ad ogni effetto di legge.

L'amministrazione comunale può provvedere, senza necessità di specifiche autorizzazioni, al trasporto entro il territorio comunale, di feretri, cassette-ossario ed urne cinerarie. I resti mortali esumati o estumulati possono essere trasportati all'interno del feretro originario, laddove questo si presenti in condizioni idonee al trasporto; in caso contrario, saranno impiegati contenitori che presentino caratteristiche di robustezza, impermeabilità e perfetta chiusura, al fine di evitare fuoriuscite di liquidi cadaverici o di esalazioni durante il tragitto. Nel caso si tratti di contenitori riutilizzabili, il materiale deve essere facilmente lavabile e disinfettabile.

L'amministrazione può provvedere inoltre al trasporto, entro il territorio comunale, di feti, prodotti abortivi,

prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili, nel caso in cui si debba procedere alla loro inumazione, tumulazione o cremazione nelle strutture comunali, su richiesta ed autorizzazione dell'azienda ULSS.

Art. 13 - Servizio di necroforato

Ad ogni servizio sono addetti, di norma, quattro necrofori per la movimentazione di feretri di persone adulte o due necrofori se si tratti di feretri contenenti salme di bambini con meno di dieci anni di età.

Art. 14 - Servizio Religioso

Il servizio religioso presso il Cimitero Maggiore è prestato mediante convenzione con Diocesi di Vicenza.

CAPO II^ - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 15- Cimiteri cittadini

Vi sono nel Comune:

1. il Cimitero Maggiore;
2. i Cimiteri siti in località: Bertesina, Casale, Longara, Maddalene, Pologge, Settecà;
3. il Cimitero Acatolico.

Ogni Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni e, compatibilmente alla disponibilità, strutture riservate alla tumulazione.

Per quanto attiene alla normativa tecnica di realizzazione di ogni opera relativa a accessori, lapidi e monumentini si fa riferimento alle disposizioni impartite dalla Giunta Comunale contenute in appositi provvedimenti.

Il servizio di custodia dei cimiteri è a carico degli operatori incaricati del Servizio cimiteriale da parte del Comune.

Art. 16 - Sepoltura nei cimiteri cittadini

Nel cimitero Maggiore e negli altri cimiteri cittadini devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.

Nei medesimi cimiteri possono altresì essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che pur non essendo residenti nel comune ma in comuni contermini, facevano parte della circoscrizione di parrocchie cittadine;
- b) i cadaveri i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone aventi almeno un familiare, anche del soggetto legittimato a disporre per i funerali e la sepoltura, residente o sepolto in un cimitero del comune. I fanciulli inferiori agli anni 10 vengono inumati in un reparto apposito.

Nel Cimitero Maggiore sono costituiti reparti di inumazione e ossari destinati ad accogliere le spoglie mortali di persone appartenenti a particolari comunità o categorie.

Tali reparti sono: il reparto militare; il reparto religiosi.

L'ammissione al reparto e all'ossario militare, così come l'esumazione o l'estumulazione, è autorizzata dalla competente Autorità Militare. L'ammissione al reparto e all'ossario religiosi, così come l'esumazione o l'estumulazione, è autorizzata dalla Curia Vescovile o dal responsabile dell'Ordine religioso di

Regolamento servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 7 marzo 2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2017.

appartenenza.

Art.17- Reparti speciali

Nei cimiteri della città, in relazione alla disponibilità di aree, possono essere istituiti reparti speciali per l'inumazione e la tumulazione di appartenenti a comunità religiose o a categorie individuate dal Comune.

Nei reparti speciali si applicano i criteri generali previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.

Possono essere stipulate convenzioni con comunità religiose, associazioni o privati per la manutenzione ordinaria dei reparti speciali senza alcun onere per il comune.

Tutte le procedure relative alla sepoltura devono essere compatibili con la legislazione nazionale, regionale e comunale vigente.

Art. 18 – Identificazione della sepoltura

Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in colombaro distinto o tomba/edicola.

Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 19 -Sistemi e durata delle sepolture

INUMAZIONI:

L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria per il tempo necessario a consentire al completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

Le inumazioni possono essere realizzate in campo comune o in aree e tombe assegnate in concessione.

Il periodo di inumazione nei campi comuni è fissato in via ordinaria in anni dieci.

Il periodo di inumazione nei campi speciali dei resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie è fissato in via ordinaria in anni cinque.

Nei campi comuni e nei campi speciali le sepolture avvengono una di seguito all'altra, senza interruzione di continuità. Nel caso siano disponibili più campi di inumazione nello stesso cimitero, l'Ufficio funerario può stabilire quale campo impiegare per le sepolture.

TUMULAZIONI:

La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in colombaro avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

Le sepolture distinte comprendono le tombe/edicole, i colombari, i loculi ossario e le nicchie o cellette cinerarie.

TOMBE/EDICOLE:La sepoltura nelle tombe/edicole di famiglia è riservata alle salme delle persone che hanno diritto di esservi tumulate secondo le prescrizioni contenute nella concessione a suo tempo rilasciata e su richiesta del titolare o di un contitolare incaricato, che se ne assume le responsabilità. La tumulazione di non aventi diritto, possibile su assenso del/i titolari, è soggetta al pagamento di una tariffa comunale. La durata della sepoltura è stabilita in 99 anni o quella evidenziata nell'atto di concessione e per le antecedenti anche perpetua (normativa previgente).

Si intendono a carattere familiare tutte le sepolture destinate, originariamente o anche successivamente, ad accogliere nel medesimo posto o in posti attigui più salme, resti mortali, ossa o ceneri di persone legate da vincoli familiari.

Si intendono a carattere privato tutte le sepolture diverse dall'inumazione nei campi comuni e nei campi speciali.

COLOMBARI: La tumulazione in colombaro presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura, specificamente per la salma da tumulare.

La concessione dei colombari ha durata trentennale e può essere rilasciata soltanto in presenza di una salma da tumulare o a viventi nei casi sotto indicati; essa è in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità di tali sepolture nei cimiteri cittadini. La concessione di tali sepolture può essere rinnovata per altri dieci anni.

Regolamento servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 7 marzo 2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2017.

E' consentita la tumulazione, oltre al feretro, e solo successivamente alla collocazione dello stesso, di più urne per ceneri o di cassetine per resti ossei, compatibilmente con lo spazio interno disponibile.

OSSARI: La tumulazione in ossario presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura, specificatamente per i resti ossei o ceneri in debita cassetta di zinco .

NICCHIE CINERARIE O CELLETTE: La tumulazione nelle nicchie o cellette cinerarie presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura, specificatamente per le ceneri in debita cassetta di zinco.

Tuttavia nelle nicchie cinerarie o cellette possono essere tumulate anche le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali indecomposti quando nelle cellette a fianco sono tumulate le ceneri del coniuge.

La durata della concessione di ossari e nicchie cinerarie o cellette è stabilita in anni trenta, rinnovabili per altri venti anni.

Nella tariffa fissata per la concessione di loculi, ossari e cinerari è inclusa la fornitura del chiusino marmoreo.

Limitatamente ai soggetti sottoposti a tutela e di età superiore ad anni 85 e residenti in comune di Vicenza, possono essere concessi in vita, colombari, ossari e nicchie cinerarie o cellette.

Commi aggiunti:

Ai cittadini di età superiore ad anni 85, residenti nel Comune di Vicenza, potranno essere concessi in vita colombari, ossari e nicchie cinerarie o cellette, anche immediatamente accanto a sepolture già esistenti del coniuge.

Le facoltà previste negli ultimi due commi del presente articolo, potranno essere sospese a discrezione dell'Amministrazione Comunale, in caso di limitate disponibilità di sepolture.

Art.20 - Ossario comune

L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione.

Nell'ossario comune di un cimitero cittadino possono essere accolti resti ossei provenienti da altri cimiteri del Comune.

Art.21 - Cinerario comune

Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta o all'interno di urne cinerarie, le ceneri dei defunti cremati per le quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione, ovvero su richiesta degli interessati.

Nei cimiteri sprovvisti di cinerari comuni le ceneri di un defunto cremato possono essere conferiti nell'ossario comune.

Art.22 - Camera mortuaria

La camera mortuaria presso il Cimitero Maggiore accoglie temporaneamente:

1. i feretri destinati alla cremazione;
2. i feretri destinati alla tumulazione o inumazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedervi immediatamente dopo il trasporto funebre;
3. i resti mortali o ossei destinati alla cremazione o alla reinumazione o quando l'Ufficio funerario sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro destinazione;
4. in occasione di riordini e sistemazione di tombe/edicole funerarie.

I feretri deposti in camera mortuaria debbono essere perfettamente chiusi. I resti mortali devono essere inseriti in idonei contenitori, ben chiusi in modo da evitare fuoriuscita di liquidi o di esalazioni moleste.

Non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee al Servizio.

Nei casi previsti al comma precedente, nn. 2 e 3, potrà essere impiegata la camera mortuaria del Cimitero Maggiore anche qualora la sepoltura debba essere effettuata in altro cimitero che non disponga di un locale idoneo ad accogliere, nemmeno temporaneamente, il feretro o i resti mortali.

Ogni locale adibito a camera mortuaria dovrà essere dotato di idonea aerazione, naturale o indotta, e di

pavimentazione facilmente lavabile. Durante i mesi estivi, nei locali non dotati di impianto per l'abbassamento della temperatura ambientale, la permanenza dei feretri dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario.

La camera mortuaria del Cimitero Maggiore deve essere attrezzata per lo svolgimento di autopsie o prelievi di tessuti, ordinati dall'autorità giudiziaria, da cadaveri e resti mortali sepolti nei cimiteri cittadini.

Art. 23 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti in qualche modo la sepoltura, comprese quelle relative all'esumazione o all'estumulazione ordinarie, saranno inviate dal Comune al concessionario e, per le sepolture diverse da quelle a carattere privato, al referente che sarà indicato all'atto della prenotazione del servizio di inumazione o di tumulazione.

Le comunicazioni potranno avvenire per iscritto o per via telefonica, in caso di urgenza.

Il concessionario o il referente hanno l'onere di segnalare all'Ufficio funerario ogni variazione del loro recapito postale o telefonico. In caso di decesso del concessionario o del referente, tale onere ricade sugli aventi diritto e, in caso di pluralità di questi, si applica quanto previsto all'art. 28.

L'Amministrazione non assume responsabilità per mancate comunicazioni al concessionario o al referente dovute a recapiti o nominativi errati o non tempestivamente aggiornati.

Per i pregressi valgono le pubblicazioni e gli avvisi esposti sul luogo di sepoltura.

Art. 24 Uso delle sepolture

Per ottenere l'uso delle sepolture deve essere presentata formale richiesta all'ufficio funerario comunale indicando inequivocabilmente le generalità del richiedente e i dati del defunto.

CAPO III^A - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI

Art. 25 - Modalità di concessione

Per ottenere la concessione d'uso di sepolture o di aree cimiteriali deve essere presentata formale richiesta all'Ufficio funerario, indicando inequivocabilmente l'area o la tomba e le generalità del richiedente la concessione .

Non potranno essere prese in considerazione richieste relative a sepolture occupate, ancorché sia già decorso il termine di scadenza della concessione.

In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura, l'assegnazione avverrà a favore del primo richiedente.

Art. 26 - Diritti del concessionario

Il concessionario acquista il diritto di utilizzare la sepoltura o lo spazio concesso nei limiti e per il tempo indicati nell'atto che attribuisce il diritto.

Nel caso la concessione riguardi un'area cimiteriale destinata all'edificazione di un sepolcro, il concessionario è legittimato a richiedere il permesso di costruire. L'edificazione dovrà essere conclusa entro tre anni dalla concessione dell'area, a pena di decadenza dalla concessione.

Il concessionario può richiedere l'autorizzazione ad eseguire gli interventi necessari od opportuni per un miglior decoro o utilizzabilità della sepoltura. Può inoltre richiedere l'autorizzazione alla posa di lapidi o ad effettuare iscrizioni, qualora non vi provveda il coniuge o i parenti più prossimi al defunto.

Se nell'atto concessorio non sono indicati specifici vincoli di sepoltura, il concessionario è legittimato a richiedere le sepolture dei titolari del diritto di sepolcro, nonché le operazioni cimiteriali opportune per un utilizzo ottimale della sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Resta fermo il necessario consenso dei soggetti titolari del diritto di disporre delle salme o delle spoglie mortali che il concessionario intenda seppellire o disseppellire.

Art.27 -Obblighi del concessionario

Il concessionario di una sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in buono stato manutentivo ed in condizioni di decoro.

In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste anche nei colombari, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del manufatto, ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, la Direzione cimiteriale potrà disporre l'estumulazione del feretro e la renumazione in campo comune.

In quest'ultima ipotesi la Direzione cimiteriale procedente addebiterà al concessionario gli oneri relativi.

Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dal concessionario sulla sepoltura deve essere effettuato con modalità tali da non compromettere l'integrità del bene concesso e da non costituire alcun pericolo, attuale o futuro, per i visitatori o per i beni circostanti.

Limitatamente a tombe ed edicole di famiglia, il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o ai terzi derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi sulla sepoltura eseguiti o commissionati da egli stesso.

In caso di più concessionari, essi hanno l'onere di indicare formalmente la persona tra loro che, ferma la responsabilità solidale di tutti, assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza, saranno ritenuti parimenti legittimati tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.

Art. 28 – Revoca della concessione

La revoca dalla concessione d'uso di una sepoltura può essere pronunciata:

> per inadempienza contrattuale;

> per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Al concessionario — o in caso di più concessionari, ad uno solo di essi — è inviata specifica diffida.

In caso di irreperibilità o di oggettiva difficoltà ad individuare il concessionario obbligato, è affisso in prossimità della sepoltura un apposito avviso.

Decorso inutilmente un anno dalla diffida o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, la revoca può essere pronunciata e successivamente resa nota al concessionario con apposita comunicazione risultante all'albo pretorio on line e presso il cimitero ove si trova la sepoltura oggetto del provvedimento.

Le salme ed i resti che vi si trovano sepolti saranno esumati o estumulati e, a seconda delle loro condizioni, trattati nei modi previsti dalla normativa vigente.

In seguito alla pronuncia di revoca ed alle operazioni previste al comma precedente, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

La revoca non dà diritto al rimborso previsto all'articolo successivo, ancorché in caso di rinuncia alla sepoltura.

Art. 29 - Scadenza della concessione

La durata della concessione è quella indicata al precedente articolo 20 e scade comunque al termine del periodo indicato nell'atto concessorio.

Nel caso in cui le concessioni non contengano l'indicazione della durata s'intende che esse abbiano la durata di 99 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione.

Alla scadenza della concessione segue l'estumulazione o l'esumazione dei resti mortali e la loro destinazione secondo le richieste degli aventi diritto, previo versamento delle tariffe previste per ciascuna specifica operazione.

In mancanza di esplicite richieste per la collocazione in altre sepolture di defunti ancora presenti nella tomba, le salme ed i resti che vi si trovano sepolti saranno esumati o estumulati e trattati nei modi previsti dalla normativa vigente.

La concessione può cessare prima della scadenza naturale, nei seguenti casi:

a) in caso di revoca per motivi di pubblico interesse. In tale ipotesi deve essere assegnata dal Comune un'altra sepoltura, nello stesso o in altro Cimitero, per la durata residua; in alternativa, la salma o i resti mortali possono essere avviati a cremazione se i familiari lo richiedano e se siano presenti le condizioni

prescritte dalla legge;

b) in caso di revoca per inosservanza degli obblighi contrattuali o di quelli imposti da norme di legge o di regolamento, come indicato al precedente art. 27. In tal caso, la salma o i resti mortali potranno essere inumati o, ricorrendone le condizioni di legge, cremati;

c) in caso di rinuncia alla concessione. In tal caso, l'atto di rinuncia dovrà essere accompagnato dalla richiesta di cremazione o traslazione in altra sepoltura delle salme o resti che vi siano sepolti. La sepoltura retrocessa rientra nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale e al concessionario, ad eccezione dei loculi ossario e delle cellette o nicchie cinerarie, sarà corrisposto un rimborso.

Le salme, i resti mortali o ceneri tumulati in tomba di famiglia non potranno essere trasferiti in nuovi colombari, ossari o nicchie cinerarie ma solo in altre tombe di famiglia o nei cimiteri di altri comuni.

La rinuncia alla concessione relativa ad un'area in cui sorge un manufatto eretto dal concessionario originario, implica il trasferimento al demanio comunale del manufatto con diritto unicamente al rimborso della tariffa relativa alla concessione dell'area. In tal caso, ricadrà sull'amministrazione comunale l'onere di liberare la sepoltura, a condizione che i concessionari e/o loro familiari acconsentano alla cremazione delle salme o resti mortali in esse contenuti.

Trattandosi di beni demaniali, le aree e gli spazi cimiteriali sono inalienabili, non acquisibili per usucapione e inespropriabili. Il diritto di proprietà di questi beni in capo al Comune è imprescrittibile. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù.

Essi, pertanto, non possono essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento di qualunque altro diritto reale di godimento.

In caso di decadenza, revoca, estinzione o rinuncia della concessione, le aree e i manufatti realizzati in loro corrispondenza e i manufatti per la tumulazione rientrano nella disponibilità del Comune, che diventa proprietario di ogni opera realizzata dal concessionario, senza che questi possa accampare alcuna pretesa o diritto di sorta.

Art. 30 - Rinnovo della concessione delle tombe/edicole, colombari, ossari e nicchie o cellette cinerarie

TOMBE/EDICOLE

Alla scadenza della concessione, il concessionario o erede/i dello stesso può chiedere il rinnovo per un periodo non superiore a 99 anni della tomba/edicola.

La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e di norma, entro sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti di legge, dalla scadenza originaria. Il rinnovo sarà oggetto di pagamento della sola area o di tutto il manufatto a seconda se l'edicola è stata realizzata in toto dal concessionario o se invece interamente realizzata dal comune.

COLOMBARI

Alla scadenza della concessione, il concessionario può richiederne, per una sola volta, il rinnovo per dieci anni, a condizione che nel Cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una disponibilità di loculi destinati a concessione trentennale.

La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria.

Il rinnovo può inoltre essere concesso, a prescindere dai criteri indicati nel primo comma, quando in un loculo sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di vent'anni; in tal caso, il rinnovo potrà essere commisurato al numero di anni mancanti al compimento del ventennio o del trentennio di tumulazione.

Per ogni anno o frazione di anno di rinnovo sarà corrisposta una somma proporzionale alla tariffa vigente all'atto del rinnovo.

OSSARI/NICCHIE CINERARIE O CELLETTE

Regolamento servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 7 marzo 2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2017.

Alla scadenza della concessione, il concessionario può richiederne, per una sola volta, il rinnovo per venti anni, a condizione che nel Cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una disponibilità di loculi ossario/nicchie o cellette cinerarie destinati a concessione trentennale.

La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria.

Art.31 - Decesso del concessionario

In caso di decesso del concessionario, i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla concessione, a norma del presente regolamento o di altre fonti, si trasmettono agli aventi diritto come individuati all'art. 3, primo comma, del presente regolamento. In caso di più contitolari, si applica a tutti gli effetti l'ultimo comma dell'art. 23.

Art. 32- Rimborsi

Nei casi previsti all'art. 29, terzo comma, lett. a) e c), la cessazione della concessione comporta il rimborso parziale della tariffa della concessione.

In generale la base su cui calcolare il rimborso è pari ai due terzi della tariffa prevista per la specifica sepoltura. Su tale base è calcolata in detrazione la quota imputabile agli anni, e frazioni di mesi (con arrotondamento in difetto o in eccesso se ricadente nella prima quindicina, giorno 15 compreso, o nella seconda quindicina del mese), intercorsi tra la data di concessione e la data della richiesta di rimborso. A tal fine, le concessioni perpetue si considerano di durata pari a novantanove anni.

Dall'importo, calcolato nel modo indicato al comma precedente, è inoltre detratto il valore del chiusino marmoreo, se già utilizzato.

In caso di traslazione in altra sepoltura in ambito cittadino, che comporti il rilascio di una nuova concessione d'uso, si potrà dar luogo a compensazione parziale o totale, restando comunque escluso, in tal caso, ogni possibilità di rimborso della differenza.

Il rimborso è condizionato alla rimessa in pristino della sepoltura.

COLOMBARI:

Perpetui: rimborso pari ai 2/3 dell'importo derivante dalla tariffa attuale al momento della restituzione, diviso per 99, moltiplicato per gli anni interi ed eventuale quota frazionale residua non utilizzate.

Cinquantennali: rimborso pari ai 2/3 dell'importo derivante dalla tariffa attuale al momento della restituzione, diviso per 50, moltiplicato per gli anni interi ed eventuale quota frazionale residua non utilizzate.

Quarantennali: rimborso pari ai 2/3 dell'importo derivante dalla tariffa attuale al momento della restituzione, diviso per 40, moltiplicato per gli anni interi ed eventuale quota frazionale residua non utilizzate.

Trentennali: rimborso pari ai 2/3 dell'importo derivante dalla tariffa attuale al momento della restituzione, diviso per 30, moltiplicato per gli anni interi ed eventuale quota frazionale residua non utilizzate.

Art. 33 - Opere funerarie

Le opere funerarie di particolare pregio o valore storico/artistico esistenti nelle sepolture, alla scadenza delle concessioni restano nella disponibilità del Comune, che può decidere di esporle all'interno dello stesso cimitero o in altro luogo consono.

Art. 34- Ossari e cinerari

Le norme espresse per la concessione di loculi, si estendono alla concessione di ossari e cinerari, con esclusione dell'applicazione dell'istituto della compensazione monetaria in caso di traslazione.

E' comunque possibile utilizzare un ossario, o un cinerario, anche individuale, per custodirvi le urne cinerarie di più defunti, se le dimensioni lo consentono, senza che ciò comporti la modifica della durata della concessione.

CAPO IV^- SEPOLTURE FAMILIARI

Art. 35 - Ammissione in sepolture familiari

Per sepoltura familiare si intende qualsiasi manufatto destinato a contenere, o di fatto contenente, le spoglie, i resti mortali o le ceneri di più defunti.

Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme dei costituenti la famiglia del fondatore del sepolcro, intendendosi per tale il concessionario originario.

Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore del sepolcro può indicare i familiari a cui intende riservare l'utilizzo del sepolcro.

In mancanza di espresse indicazioni da parte del fondatore, si presume che il sepolcro sia destinato ad accogliere le salme, i resti o le ceneri del fondatore stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi; sono esclusi i collaterali, anche se fratelli del fondatore, salvo che questi sia deceduto senza discendenza.

Nel caso in cui la riserva prevista dal fondatore non esaurisca tutti i posti disponibili, per quelli residui si applicheranno i criteri indicati nel comma precedente.

Salvo diversa indicazione del fondatore, l'utilizzo del sepolcro da parte di tutti gli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale, rispetto al momento del decesso.

Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore può attribuire il diritto di sepolcro anche a persone estranee alla sua famiglia, a lui legate da vincoli affettivi o di riconoscenza. Nel caso di pluralità di fondatori, nell'atto di concessione può essere indicata la quota rispettivamente riservata ai familiari di ciascuno di essi.

In seguito al decesso dell'ultimo avente diritto di sepoltura, come individuato nei commi precedenti, il diritto di sepolcro può essere da questi trasmesso agli eredi, secondo le ordinarie regole della successione *mortis causa*.

Art. 36 - Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari

Le sepolture nell'ambito del sepolcro familiare devono essere di volta in volta richieste dal fondatore.

In caso di decesso del fondatore, ed in presenza di una pluralità di aventi diritto di sepolcro, questi ultimi devono designare per iscritto colui che, tra loro, assuma l'esercizio dei diritti derivanti dalla concessione. Le richieste di cui al primo comma saranno in tal caso effettuate dal soggetto designato, nel rispetto di quanto previsto all'articolo precedente; in assenza di designazione, le richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto o da colui che dichiara di averne avuto specifico incarico dagli altri contitolari.

Le operazioni di cui ai commi precedenti devono, in ogni caso, essere richieste o consentite anche dai parenti più prossimi al defunto.

Per ciò che riguarda la manutenzione, gli interventi statico-funzionali ed il decoro del sepolcro, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i contitolari del diritto di sepolcro, si osservano le disposizioni previste ai commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 37 - Rinuncia al diritto di sepolcro

Ciascun titolare di diritto di sepolcro può rinunciarvi in favore di altri contitolari, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In assenza di altri contitolari, la rinuncia comporta la cessazione della concessione, nei modi indicati al precedente art. 29, terzo comma, lettera c).

Art. 38 - Atti relativi al diritto di sepolcro

Salvo il caso previsto all'articolo precedente ed all'ultimo comma dell'art. 35, è nullo ogni atto di disposizione sui sepolcri e sui diritti ad essi connessi; i diritti di sepolcro tornano in capo al Comune concedente.

Regolamento servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 7 marzo 2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2017.

Le tombe di famiglia rientrate nella disponibilità del Comune possono essere nuovamente concesse, nello stato di fatto e di diritto in cui esse sono. L'Amministrazione comunale stabilisce, di volta in volta, le modalità ed i corrispettivi di concessione dei manufatti, assicurando i principi di trasparenza ed accessibilità nei confronti di tutti i cittadini interessati.

I corrispettivi saranno determinati in relazione alla superficie occupata ed al valore del manufatto nello stato di fatto in cui versa.

Art. 39 - Sepolture in concessione ad enti

Nella sepoltura concessa ad un ente o ad una comunità sono ammessi gli appartenenti a tale soggetto, come riconosciuti dallo statuto. Le richieste di sepoltura ed ogni altro atto relativo all'uso del sepolcro devono essere presentate dal legale rappresentante pro-tempore.

CAPO V^A - OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 40 - Tumulazioni

La tumulazione di un feretro, di cassette-ossario o urne cinerarie può essere effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici.

Prima della tumulazione del feretro, l'impresa funebre che esegue il trasporto dovrà provvedere alla rimozione di eventuali supporti dal fondo della bara.

Nello stesso colombaro, oltre al feretro, possono essere collocate, se vi è spazio sufficiente, una o più urne cinerarie o cassette-ossario, contenenti i resti ossei o le ceneri di persone legate al defunto che vi è tumulato da rapporti di coniugio, parentela o affetto. La richiesta deve essere presentata dai soggetti indicati all'art. 3.

In caso di tumulazione di un feretro, o di tumulazione di cassette-ossario o urne cinerarie in un colombaro, subito dopo l'introduzione, si provvede alla chiusura con lastra di cemento armato vibrato. L'utilizzo di altri materiali con analoghe caratteristiche di stabilità, resistenza e durata è ammessa previo parere favorevole dell'azienda ULSS. Lo smontaggio, la movimentazione ed il successivo montaggio del chiusino marmoreo avvengono a cura del personale cimiteriale. La tumulazione in cappelline funerarie può essere preceduta da un sopralluogo e verifica, da parte di personale cimiteriale, per valutare preventivamente le difficoltà operative e per prescrivere eventuali misure e condizioni.

Art. 41 - Inumazioni

Le fosse per inumazioni possono essere realizzate, e successivamente colmate, con mezzi meccanici.

Subito dopo la collocazione del feretro nella fossa, i necrofori provvedono a realizzare un tumulo sopra di essa. Successivamente viene apposta, a cura dell'Amministrazione comunale, una croce bianca o un cippo con indicate le generalità del defunto.

Dopo almeno sei mesi dalla sepoltura, la croce bianca o il cippo possono essere sostituiti dalla posa di una lapide marmorea, nel rispetto di quanto previsto da atti amministrativi del Comune contenenti prescrizioni tecniche. In nessun caso l'amministrazione comunale risponde dei danni alla lapide causati dal naturale assestamento del terreno.

Sotto le lapidi dei campi d'inumazione è possibile tumulare le urne contenenti le ceneri all'interno di appositi pozzetti di almeno cm 30 x30.

Art. 42- Estumulazioni ordinarie

Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione.

Ciò nonostante, prima di procedere all'estumulazione l'Amministrazione comunale procederà, comunque, e quando possibile, ad un contatto di aggiornamento verso il concessionario e, contemporaneamente, sarà collocato sul chiusino del loculo un apposito avviso che indichi la scadenza della concessione e le relative

formalità di estinzione.

L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso fino al termine delle operazioni.

Prima della data fissata per l'estumulazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare all'ufficio funerario una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico.

Prima dell'estumulazione, su richiesta di uno dei soggetti indicati al comma precedente, potranno essere asportati dal chiusino marmoreo la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere da parte del personale cimiteriale e su richiesta consegnati ai famigliari interessati .

In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti. Inoltre, nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, senza che risulti comunicato all'Ufficio funerario il nominativo e il recapito di un referente tra i soggetti di cui al quarto comma, potrà trovare applicazione l'art. 3, comma 1°, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, con avvio a cremazione dei resti mortali estumulati.

Art. 43 - Esumazioni ordinarie

Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme previste all'articolo precedente, compresa la facoltà prevista all'ultimo comma per il caso di mancata comunicazione del nominativo e recapito di un referente tra i familiari del defunto.

Gli avvisi previsti al secondo e terzo comma dell'articolo precedente saranno collocati in prossimità del campo di sepoltura in cui si eseguiranno le operazioni di esumazione.

Successivamente all'esumazione, è facoltà dell'Ufficio funerario conservare i resti ossei mineralizzati in forma distinta, in idonei locali, per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, una destinazione diversa da quella comune.

Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori. I parenti potranno assistere all'esumazione del proprio defunto rimanendo nei pressi della recinzione mobile che verrà appositamente allestita. Prima dell'esumazione, su richiesta dei famigliari, potranno essere asportati dal tumulo la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere da parte del personale cimiteriale e su richiesta consegnati ai famigliari interessati .

Art. 44 - Estumulazioni straordinarie

Si considerano straordinarie le operazioni di estumulazione realizzate prima della scadenza della concessione. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.

L'estumulazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria, oppure richiesta dai soggetti indicati all' art. 3, per destinare la salma o i resti mortali alla cremazione o per trasferirli in altra sepoltura, qualora ciò sia necessario per eseguire le volontà del defunto o per avvicinamento al coniuge o ad altro familiare in linea retta o collaterale fino al 2° grado (fratelli, figli e genitori) purchè non siano trascorsi 20 anni dalla data di decesso. In ogni caso non potranno essere estumulati per avvicinamento resti/ceneri tumulati da più di 20 anni. L'avvicinamento potrà essere concesso solo a condizione che le salme o i resti/ceneri vengano messe in colombari, ossari/nicchie affiancati in senso orizzontale o collocati in senso verticale o in diagonale.

L'estumulazione straordinaria potrà altresì essere richiesta per lo spostamento delle salme tumulate nei colombari delle file alte (3°- 4° e 5°) a file più basse, a condizione che i richiedenti presentino idonea certificazione ULSS, ai sensi della legge 104/92 attestante lo stato di grave infermità e invalidità di natura motoria. I richiedenti dovranno essere il coniuge o in alternativa i figli e/o genitori o fratelli dei defunti.

L'estumulazione straordinaria potrà essere richiesta anche per trasporto salma/resti/ceneri in altro comune.

Gli oneri saranno in ogni caso posti a totale carico dei richiedenti.

Si applica quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo art. 39, del presente regolamento.

Art.45 - Esumazioni straordinarie

Si considerano straordinarie le operazioni di esumazione realizzate prima della scadenza della concessione o prima della conclusione del periodo decennale di sepoltura a terra. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.

L'esumazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria. Può altresì essere richiesta dai soggetti indicati all'art. 35, quarto comma, esclusivamente per la comprovata necessità di eseguire le volontà del defunto, non conosciute al momento dell'inumazione.

La condizione prescritta all'ultimo periodo del comma precedente non è richiesta quando:

- i feretri da esumare siano inumati da almeno dieci anni in sepolture familiari perpetue o novanta novennali, sempreché il feretro sia destinato alla raccolta dei resti o cremazione e le relative ceneri siano destinate ad essere collocate nella stessa sepoltura;
- altra sistemazione non determini occupazione di spazi disponibili per nuove sepolture oppure di nuova concessione.

In ogni caso, l'operazione è soggetta alla valutazione da parte dell'Ufficio funerario circa la materiale eseguibilità, nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica e sicurezza dei lavoratori.

Non si eseguono esumazioni straordinarie nei mesi da maggio a settembre compresi, salvo che non siano ordinate dall'Autorità giudiziaria.

Si applica quanto previsto all'art. 42, comma quarto, e all'art. 39, ultimo comma del presente regolamento.

Art. 46 - Trattamento dei resti mortali

I resti esumati o estumulati che risultino non completamente scheletrizzati potranno essere avviati a cremazione in presenza delle condizioni previste dalla legge o, in alternativa, reinumati in campo ad inumazione speciale dello stesso o di altro Cimitero cittadino.

Prima della reinumazione dovrà essere praticata l'asportazione dell'eventuale involucro in zinco o, quanto meno, realizzata un'ampia apertura, al fine di favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione.

Nei casi in cui l'Ufficio funerario ritenga opportuno provvedere all'integrale sostituzione della bara originaria, potranno essere utilizzati contenitori in materiale facilmente biodegradabile.

In caso di cremazione, qualora l'impianto non sia dotato di sistema di filtrazione che consenta di inserire all'interno del forno anche l'involucro di zinco utilizzato nelle tumulazioni, questo dovrà sempre essere asportato prima della cremazione. I resti mortali da avviare a cremazione potranno essere inseriti all'interno della stessa cassa o in altra, in materiale ligneo o in cellulosa.

Le operazioni di cremazione, o di reinumazione e la successiva riesumazione, avvengono con oneri a carico dei familiari, salvo che nei casi di disinteresse di questi, di defunti appartenenti a famiglie bisognose o di indigenti.

Le operazioni descritte ai commi precedenti dovranno essere eseguite in area specificamente individuata, e con modalità tali da assicurare il rispetto del senso di pietà verso il defunto oltre che la sicurezza dei lavoratori e l'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

Salvo il caso previsto all'articolo seguente, non è ammessa la presenza di non addetti ai lavori durante le lavorazioni.

Prima di procedere allo stoccaggio, nei modi prescritti dalla legge, i rifiuti prodotti dalle operazioni sopra descritte devono essere accuratamente cosparsi di liquidi disinfettanti in grado di abbatterne la carica batterica e di contenere le esalazioni.

Art. 47 - Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

Qualora i familiari ritengano che nel feretro da esumare o estumulare vi siano oggetti preziosi o ricordi di valore anche affettivo, devono darne avviso all'Ufficio funerario prima dell'esecuzione delle operazioni e deve prendervi parte una persona da loro designata. Gli oggetti rinvenuti saranno riconsegnati ai familiari, previa accurata disinfezione e facendovi menzione nel verbale di esecuzione, che sarà sottoscritto per

quietanza dal familiare che riceve gli oggetti.

Gli oggetti rinvenuti e non richiesti dovranno essere consegnati all'Ufficio comunale oggetti smarriti per le procedure di competenza.

CAPO VI^A - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 48 - Cremazione di salme e di resti mortali

La cremazione di salme ed i resti mortali dovrà avvenire sempre individualmente, salvo il caso di cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune, che devono essere cremati in forma massiva.

Art. 49 - Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri

Le fasi del processo di cremazione devono avvenire sulla base di un protocollo che dettagli le operazioni materiali, la loro sequenza e le cautele che devono essere poste in essere dagli operatori al fine di garantire la piena certezza dell'identità del defunto in ogni fase del processo.

Il servizio di cremazione garantirà il totale rispetto delle norme per il trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti.

Art. 50- Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione

Per ragioni di carattere igienico-sanitario, di sicurezza dei lavoratori, di riduzione dell'impatto ambientale, o per esigenze tecniche di impianto, potranno essere stabiliti, con apposito provvedimento amministrativo, limiti, condizioni e caratteristiche tecniche dei feretri destinati alla cremazione negli impianti del Comune di Vicenza.

La cremazione avverrà attraverso l'incenerimento dell'intero feretro. Per la cremazione di resti mortali, questi potranno essere raccolti in contenitori di legno o cellulosa e/o di altro materiale biodegradabile, di dimensioni e portata adeguate.

Art. 51- Urne cinerarie

I frammenti ossei calcificati derivanti dal processo di cremazione, dopo eventuale frantumazione e riduzione in cenere con mezzi meccanici, saranno raccolti in un'urna - fornita dai familiari o, in mancanza, dall'Amministrazione comunale - realizzata in materiale resistente e infrangibile e chiusa ermeticamente. Nei lati di chiusura saranno applicate una o più etichette anti-manomissione dove saranno riportati i dati identificativi del defunto. Laddove possibile, verrà fissata alle pareti esterne dell'urna la targhetta nominativa metallica originariamente fissata alla cassa.

In ogni caso l'urna dovrà essere di dimensioni adeguate a contenere tutte le ceneri risultanti dal processo di cremazione e frantumazione.

Su richiesta motivata dell'affidatario o degli aventi diritto, sarà possibile sostituire in ogni tempo l'urna originaria con altra di diversa forma o materiale, fornita dagli interessati. La sostituzione dovrà essere eseguita da personale specificamente autorizzato dalla Direzione cimiteriale, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti e con registrazione dell'operazione compiuta.

Art. 52- Consegna dell'urna cineraria

La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore della volontà del defunto o, in caso di mancata indicazione, come segue:

1. per conservazione in area cimiteriale:
 - a) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi appositi;
2. per affidamento in abitazione: al soggetto affidatario o suo delegato;
3. per dispersione:
 - a) al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo al defunto o suo delegato;
 - b) al rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n. 2,

Regolamento servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 7 marzo 2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2017.

dell'art. 3 della legge n. 130/2001;

c) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione in area cimiteriale a ciò dedicata.

Nei casi previsti ai punti 2 e 3, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione.

Il ritiro dell'urna cineraria, nonché degli addobbi del feretro, da parte degli aventi diritto, come individuati al primo comma, dovrà avvenire nel termine di trenta giorni consecutivi dalla cremazione. Decorso inutilmente tale termine, l'urna potrà essere conferita in cinerario comune.

Art.53 - Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione

L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge e in assenza di questi dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi.

L'affidamento dell'urna ad un familiare avente diritto tra i soggetti di cui al comma precedente potrà avvenire solo col consenso degli altri aventi diritto.

E' anche consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli sopra indicati sempre previo consenso scritto degli aventi diritto.

L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.

In qualsiasi momento l'Ufficio funerario, tramite gli organi di vigilanza, potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.

L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'Ufficio funerario che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.

Nell'ipotesi di immigrazione a Vicenza di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza all'Ufficio funerario.

E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

Art.54 - Dispersione delle ceneri

Lo spargimento in area cimiteriale o in natura (su area da individuare appositamente) avviene in conformità alla scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30/3/2001, n. 130.

Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.

Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all'interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate all'art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, ed inoltre è vietato lo spargimento:

1. a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
2. all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi, giardini ed edifici pubblici;
3. a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
4. in aree di terreno coltivato;
5. all'interno di edifici o manufatti.

La dispersione nei fiumi, all'interno del territorio comunale, avviene unicamente attraverso l'immissione del contenuto in acqua dell'intera urna.

Salvo il caso di cui al comma precedente, l'urna vuota potrà essere restituita all'Ufficio funerario, per il corretto smaltimento.

Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero,

fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 55 - Interramento dell'urna cineraria

Nella prospettiva di poter disporre di un'area per l'interramento dell'urna realizzata in materiale metallico, l'interramento va effettuato all'interno di un manufatto in materiale cementizio.

L'interramento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale.

Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna.

Art. 56 - Area cimiteriale di spargimento delle ceneri

Lo spargimento in area cimiteriale potrà avvenire solo all'interno di aree appositamente individuate dagli Uffici competenti.

Art. 57 - Registro per la cremazione

Nel registro per la cremazione previsto dall'art. 48 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, sono inserite, secondo un ordine temporale, le dichiarazioni rese dagli interessati relativamente alle modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.

L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quando siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 3, lettera b) della Legge 30/3/2001, n. 130.

Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del codice civile, l'Ufficio funerario provvederà alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.

Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile.

Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al terzo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.

In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.

Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'art. 602 c.c., se conservato presso l'Ufficio funerario.

Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art. 49, quinto comma, della legge regionale 4/3/2010, n. 18.

CAPO VII^A - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU SEPOLTURE

Art. 58 - Imprese private

Per l'esecuzione di lavori quali nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni che non rientrino nell'ambito di applicazione del successivo art. 59, i concessionari debbono avvalersi dell'opera di imprese

Regolamento servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 7 marzo 2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2017.

specializzate, a loro libera scelta, che risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., per la specifica attività commissionata e autorizzata dal Comune.

Alle imprese è vietato svolgere nei Cimiteri opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta. Si applicano, per quanto possibile, i divieti indicati all'art. 10.

Il Servizio Cimiteriale cura la tenuta e la divulgazione di un elenco dei soggetti autorizzati a svolgere lavori di lapicida all'interno dei Cimiteri.

L'accesso ed il transito con automezzi delle imprese sono regolati dall'azienda incaricata del servizio cimiteriale.

L'Amministrazione comunale è estranea al rapporto intercorrente tra il committente e l'impresa incaricata per la costruzione e la manutenzione dei manufatti ed è, pertanto, sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità connessa.

Art. 59 - Lavori

Per i lavori di edificazione o ristrutturazione totale o parziale di manufatti funerari, per la posa di lapidi e per la realizzazione di iscrizioni si osservano le disposizioni vigenti ed in particolare quelle indicate nell'allegato a) "Prescrizioni per arredi cimiteriali" al presente regolamento.

Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.

Art. 60 - Responsabilità

Le imprese e gli esecutori di lavori, di qualunque genere ed entità, hanno la responsabilità, in solido col committente, delle opere e dei lavori assunti, per qualsiasi danno che, al Comune o a terzi, derivasse in conseguenza, anche indiretta, della loro esecuzione.

Art. 61 - Manutenzione sepolture

I concessionari di sepolture eseguono direttamente, senza particolari formalità e sotto la propria responsabilità, la pulizia ed i piccoli interventi di giardinaggio e di manutenzione ordinaria che non necessitino di installazione di ponteggi o di impiego di piattaforme e senza uso di mezzi meccanici ed attrezzature professionali.

Per gli interventi di cui al primo comma, i concessionari possono avvalersi di imprese incluse negli elenchi di cui all'art. 58.

Art. 62- Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di effettuare iscrizioni marmoree

La facoltà di chiedere l'autorizzazione al collocamento di lapidi e ad eseguire iscrizioni nei chiusini marmorei è riconosciuta al concessionario o, in ordine di precedenza, al coniuge e, in mancanza, al parente più prossimo del defunto.

In presenza di più parenti del medesimo grado di parentela, la richiesta dovrà essere presentata da tutti o da colui che ne abbia avuto specifico incarico dagli altri.

La richiesta dell'autorizzazione può essere presentata anche attraverso l'impresa cui è commissionata l'opera, ferma restando la responsabilità solidale del concessionario e del committente per gli interventi effettuati in difetto di autorizzazione.

Art. 63 - Ornamenti e simboli religiosi

Qualsiasi intervento volto a realizzare ornamenti o accessori su tumuli di inumazione o colombari deve essere autorizzato dall'Ufficio comunale competente; in difetto, qualsiasi opera o lavoro realizzati saranno rimossi senza avviso.

E' vietato apporre sulle sepolture ricordi, fotografie od ornamenti non decorosi o facilmente deperibili.

Sul margine delle fosse è consentita la coltivazione di fiori e di piante ornamentali, purché non superino l'altezza di un metro e non eccedano, con i rami, i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue.

E' vietata la piantumazione di alberi invasivi o di alto fusto sulle tombe a terra e sulle tombe di famiglia. In caso d'intervento manutentivo da parte del comune o del gestore dei servizi funebri e cimiteriali il costo sarà a carico dei privati.

E' consentita la collocazione di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili, purchè decorosi e rispondenti alla severità dell'ambiente; in caso contrario, potranno essere rimossi senza obbligo di alcun avvertimento.

Nei sotterranei e nelle gallerie non possono essere portati vasi di piante vive e del pari non possono essere collocati a terra, vasi, cassette o altri recipienti che sporgano oltre 20 cm. dalla parete.

Sopra le terrazze possono essere collocate piante in vaso purché fornite di copri vaso.

La collocazione di ceri e lumi con fiamma viva devono essere soltanto del tipo con coperchio e devono in ogni caso essere posti in modo da evitare qualsiasi rischio di innescare l'incendio di fiori vivi o secchi o di materiale plastico che si trovino collocati nelle sepolture adiacenti.

I cuscini e le ghirlande floreali, collocati in prossimità della sepoltura in occasione della cerimonia funebre potranno essere rimossi dagli operatori cimiteriali in ogni tempo, qualora costituiscano intralcio al transito, alle operazioni cimiteriali o di pulizia dell'area.

In ogni caso le caratteristiche degli accessori e dei ricordi funebri sono disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

CAPO VIII^ - ACCESSO AI CIMITERI DA PARTE DEI VISITATORI

Art. 64 - Orario di ingresso e divieti

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario esposto nei vari cimiteri cittadini.

Gli orari di apertura e chiusura sono indicati in cartelli affissi in prossimità del cancello di ingresso ed i visitatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari che vi sono riportati.

I visitatori che si trovano già all'interno del cimitero devono avviarsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso o sconveniente, o comunque in contrasto con il carattere di sacralità del luogo;
- c) a tutti i visitatori, quando vi siano pericoli per la loro incolumità o comunque per motivi di carattere igienico-sanitario;
- d) è fatto divieto di ingresso con animali in genere, è però consentito l'ingresso a piccoli animali d'affezione nell'apposito trasportino e ai cani se tenuti al guinzaglio; quelli di piccola taglia possono essere tenuti anche nel trasportino; quelli di media e grossa taglia devono anche essere muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e non far imbrattare i luoghi.

Nei cimiteri è vietato a chiunque:

- gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
- calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
- asportare fiori e piante dal cimitero;
- alimentare i colombi sia all'interno che nelle aree esterne ai cimiteri

Sono inoltre, in generale, vietati tutti quei comportamenti già sanzionati da norme di rango superiore e da quelle in vigore sul territorio comunale, quali, a titolo esemplificativo, l'accattonaggio o l'infastidire i visitatori.

E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salva motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.

Eventi, manifestazioni, cerimonie devono essere preventivamente autorizzati.

Il personale dei cimiteri è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento ed eventualmente a

segnalare al Comando di Polizia Locale i comportamenti irregolari.

Art. 65 - Circolazione dei veicoli

Per comprovati motivi di salute, l'Ufficio incaricato della gestione cimiteriale può autorizzare la visita con l'uso dell'automobile o altri mezzi. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita.

La circolazione dei veicoli delle imprese che eseguono lavori nei Cimiteri e delle auto usate per le visite è regolata dall'Ufficio incaricato della gestione cimiteriale, in modo da evitare intralci ai cortei funebri o disagi ai visitatori nei giorni di grande afflusso.

È consentito il transito con bicicletta, purché condotta a mano.

I veicoli e/o i soggetti inadempienti potranno essere sanzionati a norma del vigente codice della strada.

CAPO IX^ - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 66 - Compiti dell'Ufficio funerario comunale

L'Ufficio funerario comunale cura, in collaborazione con gli altri Settori comunali individuati ai commi successivi, e, in caso di concessione della gestione dei servizi, unitamente al gestore dei servizi funebri e cimiteriali, in base a quanto previsto nel contratto di servizio e in eventuali atti successivi, la gestione generale dei cimiteri cittadini e delle questioni inerenti la materia funeraria e cimiteriale. In particolare, provvede:

1. alla programmazione e al regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali, svolte attraverso soggetti istituzionalmente preposti;
2. alla tenuta dei registri cimiteriali ed all'informazione all'utenza circa l'esatta collocazione dei defunti, anche attraverso strumenti informatici;
3. al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni previste dal presente regolamento o da altre fonti, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti;
4. all'accertamento delle tariffe e dei canoni previsti per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali e delle cremazioni, per il rilascio di atti e per le concessioni di sepolture e di aree;
5. ai rimborsi previsti dall'art. 31;
6. alla gestione del servizio obitoriale di competenza comunale, attraverso la locale Azienda ospedaliera, in forza di apposita convenzione;
7. alla programmazione del servizio di cremazione, qualora non sia affidato a soggetti esterni;
8. all'autorizzazione del servizio funebre per le persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, ancora, in caso di disinteresse dei familiari, nei modi previsti all'art. 11;

Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- ✓ per i lavori comunali di carattere edilizio e manutentivo, per l'impiantistica e per la vigilanza tecnica: il settore Lavori pubblici e Manutenzioni;
- ✓ per la gestione dei rifiuti cimiteriali: l'azienda incaricata del servizio;
- ✓ per la vigilanza generale: il Comando Polizia Locale.

Il Comune, anche tramite il proprio gestore, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art.52 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, registra i dati personali dei defunti, diversi da quelli sensibili e giudiziari.

Art. 67 - Doveri del personale cimiteriale

Fermi restando i generali doveri dei lavoratori previsti da disposizioni di legge, di regolamento e dei C.C.N.L., il personale cimiteriale è tenuto ad osservare le seguenti specifiche prescrizioni, anche in ragione della particolare natura dei compiti svolti e dell'attitudine ad incidere sui sentimenti di pietà verso i defunti:

1. ciascun dipendente deve tenere un comportamento decoroso e comunque appropriato;
2. l'abbigliamento, anche quando non fornito dal gestore del servizio, deve essere adeguato alla sobrietà e decoro che il luogo di lavoro richiede;

Regolamento servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 7 marzo 2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2017.

3. non è consentito fumare o consumare cibo o bevande al di fuori delle aree a ciò destinate;
 4. non è consentito accettare somme di denaro o regalie, anche di modesto valore;
 5. ciascun dipendente deve osservare un comportamento improntato all'imparzialità ed equidistanza rispetto a tutti gli operatori funebri privati. In particolare non è consentito fornire ad operatori privati informazioni, anche di carattere non riservato, al fine di procurare un indebito vantaggio;
 6. non è consentito ad alcun dipendente eseguire lavori nelle sepolture private quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di giardinaggio; lavori di pulizia; realizzazione e riparazione di lapidi ed iscrizioni; lavori di manutenzione edilizia; lavori di cura delle sepolture in genere. Il divieto si applica anche all'opera prestata a titolo gratuito;
 7. non è consentito prestare opera di assistenza o collaborazione, anche a titolo gratuito, con operatori privati in occasione dell'esecuzione di operazioni o attività cimiteriali, salvo che non rientri nei compiti specifici assegnati al dipendente;
 8. ciascun dipendente è tenuto a segnalare senza indugio all'Ufficio funerario qualsiasi ipotesi di abuso, da chiunque commesso, nonché ogni situazione da cui sia derivato o possa derivare un disservizio o un pericolo per gli operatori ed i visitatori.
- Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, ai dipendenti di imprese o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all'interno dei cimiteri cittadini, commissionati dall'Amministrazione comunale.

Art. 68 - Lampade votive

Il servizio di illuminazione votiva, nei cimiteri o aree cimiteriali in cui è prevista l'erogazione, è eseguito nei modi e termini previsti dal contratto di servizio cimiteriale stipulato **con il gestore dei servizi funebri e cimiteriali**.

Art. 69 - Tariffe

Le tariffe previste per le concessioni, per le prestazioni in ambito funerario o cimiteriale o per il rilascio degli atti autorizzativi, sono applicate nella misura stabilita dalla Giunta comunale, con apposito atto deliberativo. Il versamento delle tariffe deve essere eseguito nei modi stabiliti dalla Giunta Comunale per intero, esclusa qualsiasi rateazione.

Art. 70 - Furti e danneggiamenti

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali sottrazioni di fiori, piante ed ornamenti, mobili o fissi, dalle sepolture, né di danneggiamenti compiuti da terzi con dolo o colpa.

Art. 71 - Sanzioni

Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

L'accertamento delle violazioni è demandato al Settore Polizia Locale.

Prescrizioni per arredi funebri

1) ACCESSORI CHE POSSONO ESSERE COLLOCATI SULLE LASTRE IN MARMO DI LOCULI E COLOMBARI, OSSARI, NICCHIE CINERARIE E TOMBE DI FAMIGLIA:

A) sulle lastre in marmo dei colombari:

E' consentita la messa in opera dei seguenti accessori di qualsiasi materiale non pericoloso, escluso il legno, e con misure tali da non invadere le superfici delle lastre:

1 - **Scritte** concernenti i dati anagrafici dei defunti (cognome e nome di nascita, con possibilità per le donne coniugate di aggiungere il cognome del marito preceduto da VED. o IN, eventuale soprannome, professione e/o onorificenze, data di nascita e di morte, eventuali dediche ecc.) aventi dimensioni massime di cm. 6 per i colombari di fascia e di cm. 5,5 per quelli di punta, per entrambi i tipi, salve diverse situazioni specifiche in loco e comunque tali da non deturpare l'aspetto generale delle lastre. Tali accessori, se applicati, dovranno essere fissati con appositi perni.

2 - **Cornici per foto** con dimensioni max di cm. 13x18 se singole e max cm. 18x24 se con foto doppie per soli coniugi;

3 - **Croci** aventi misure max di cm. 20 di larghezza per cm. 30 di altezza. Nei colombari di fascia ove non siano previsti vasi portafiori possono essere previste croci aventi dimensioni max di cm. 20 di larghezza per cm. 40 di altezza;

4 - **Targhe per immagini sacre**, non a tutto tondo, aventi misure max di cm. 20 di larghezza, cm. 25 di altezza e cm. 9 di spessore;

5 - **Vasi portafiori**:

◆ singoli (non più di uno) dei seguenti tipi e misure massime:

(a) cm. 30 di larghezza, cm. 22 di altezza e cm. 13 di spessore per colombari di punta;

(b) cm. 40 di larghezza, cm. 22 di altezza e cm. 13 di spessore per colombari di fascia;

◆ simmetrici (uno per lato) dei seguenti tipi e misure massime:

nei colombari di fascia potrà essere autorizzata la messa in opera di due vasi portafiori uguali e simmetrici, uno a destra e uno a sinistra delle lastre in marmo, aventi dimensioni max di cm 20 di larghezza, cm. 22 di altezza e cm. 13 di spessore, ma solo nel caso in cui le foto, le scritte e i lumi vengano posti centralmente ai colombari stessi;

◆ monoblocchi con porta lume o senza, solo con angoli smussati e opportunamente incavati per ridurre il peso totale, cm. 70 di larghezza, cm. 22 di altezza e cm. 13 di spessore:

◆ larghezza max del vaso portafiori del monoblocco cm.24 sia per i colombari di punta che di fascia;

◆ vaschette cm. 60 di larghezza, cm.18 di altezza e cm.13 di spessore sia per i colombari di punta che di fascia;

6 - **Porta lumi** (non più di uno) nei seguenti tipi:

◆ Tradizionali costituiti da porta lampada e lampada aventi dimensioni max di cm. 20 di larghezza, cm 22 di altezza e cm 13 di spessore;

◆ Ad incastro nella lastra in marmo con foro conico verso l'interno avente il diametro standard normalmente usato nei cimiteri di Vicenza che permetta la sostituzione della lampadina dall'esterno, nelle seguenti tipologie di accessori:

a) al centro di fregi a forma di stella, o altre forme compatibili con il luogo, con fori per le lampadine come sopra specificato, aventi diametri non superiori a cm. 13;

b) al centro di croci aventi le dimensioni massime stabilite al punto 3- lettera A)

7 - **Immagini serigrafate** con soggetti attinenti al luogo, aventi dimensioni max di cm. 20x25, che possono essere disposte sia in senso verticale che orizzontale;

8 - **Pergamene** (non più di una per defunto) in materiale ceramico, bronzo o altro materiale giudicato idoneo, aventi dimensioni max di cm. 20x26, con eventuale foto, scritte e/o dediche confacenti al pio luogo, sia in senso verticale che orizzontale. Tali pergamene possono essere colorate purché i colori siano tenui sempre nel rispetto del pio luogo;

9 - **Tralci:**

◆ un unico tralcio con dimensioni max di cm. 30 di larghezza e cm. 50 di altezza (ove non siano previsti portafiori);

◆ in alternativa, senza vaschetta portafiori, max due tralci con dimensioni max di cm. 15 di larghezza e cm. 50 di altezza ;

◆ è consentita altresì la messa in opera di max due tralci aventi dimensioni max di cm. 20 di larghezza per cm. 25 di altezza nei colombari ove siano previsti portafiori.

E' consentita altresì la fresatura del marmo per le scritte in basso rilievo, per l'incasso di foto e altri accessori, per una profondità massima di mm. 4. Sono consentite le incisioni per le scritte e dediche, purché non superino i mm. 4 di profondità. Potranno altresì essere applicate, o incise, targhe riproducenti il logo dell'Associazione culturale, civile, sportiva, militare o ricreativa di appartenenza o ricordi stilizzati, confacenti al pio luogo, immagini fotografiche escluse, aventi dimensioni massime di cm. 25 per cm. 20.

Sono vietate:

- le bocciardature delle lastre, i mosaici e le forature passanti per messa in opera di altri lumi;

- la messa in opera di mensole di qualsiasi genere e di qualsiasi dimensione;

- la messa in opera di porta lumi, di qualsiasi genere, quando sui colombari di punta siano montati o previsti monoblocchi senza lume incorporato;

- le scritte ad intarsio nei colombari del IV° lotto del cimitero Maggiore Giardino, aventi lastre bocciardate, nonché la fresatura del marmo per l'incasso di foto ed altri accessori. Su tali lastre gli accessori dovranno essere tutti applicati; solo le scritte potranno essere incise.

Nei colombari, di punta e di fascia, del cimitero Monumentale, gallerie, sottoportici e loggiati, devono essere usati materiali confacenti al carattere monumentale dei luoghi e simili agli esistenti. In generale devono rimanere inalterati la finitura e lo stato originale delle lastre.

(V.del.G.C. n.78/2015)

B) sulle lastre in marmo dei loculi ossario:

E' consentita la messa in opera solamente di **scritte** con i dati anagrafici dei defunti (cognome e nome di nascita e data di morte), della **foto** e del **vasetto portafiori** e, ove predisposto, della **lampada votiva**. Le scritte saranno messe in opera esclusivamente dal gestore dei servizi cimiteriali su versamento della relativa tariffa. Sono vietati gli intarsi.

Tutti gli accessori in bronzo, acciaio, ceramica, marmo dovranno essere uniformi e con dimensioni proporzionate alla superficie delle lastre. Se le dimensioni delle lastre lo consentiranno, sulla base dell'impostazione generale delle scritte e degli accessori, uguali per tutti, e su parere favorevole del competente ufficio, negli ossari, ove saranno tumulate cassette od urne con ceneri, potrà essere aggiunto per le donne coniugate o vedove il cognome del marito. Per i religiosi potrà essere aggiunta la qualifica (suor, don, mons, ecc.). In questo caso dovrà essere integrata la tariffa

di competenza del gestore pari ad € 25,00. L'importo dovrà essere versato direttamente al gestore.

Sarà inoltre consentito apporre sulle lastrine di tali ossari le scritte relative all'**anno di nascita e di morte**. Nelle lastrine in marmo degli ossari del cimitero Maggiore, XX° lotto, dovranno essere messi in opera accessori, da posizionarsi come gli esistenti, aventi le seguenti misure massime: cornice cm. 6x8 ovale vasetto cm. 10 di altezza per cm. 4 di diametro, eventuale lampada se prevista.

Gli accessori, ad eccezione delle scritte, potranno essere messi in opera da qualsiasi ditta autorizzata ad operare all'interno dei cimiteri comunali, previa richiesta scritta in carta semplice da depositarsi presso l'ufficio funerario del cimitero Maggiore, preposto al controllo, e senza pagamento di alcun diritto.

C) sulle lastrine in marmo delle nicchie cinerarie (cellette):

E' consentita la messa in opera solamente delle **scritte** con i dati anagrafici dei defunti (cognome e nome di nascita, anno di nascita e di morte), della **foto** e del **vasetto portafiori** e, ove predisposto, della **lampada votiva**, il tutto in modo uniforme e come gli esistenti.

Le scritte saranno messe in opera esclusivamente dal gestore dei servizi cimiteriali su versamento della relativa tariffa. Sono vietati gli intarsi. Tutti gli accessori in bronzo, acciaio, ceramica, marmo dovranno essere uniformi, per forma e dimensione. Se le dimensioni delle lastrine lo consentiranno, sulla base dell'impostazione generale delle scritte e degli accessori, uguali per tutti, e su parere favorevole del competente ufficio, nelle nicchie cinerarie potrà essere aggiunto, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito. Per i religiosi potrà essere aggiunta la qualifica (suor, don, mons, ecc.). In questo caso dovrà essere integrata la tariffa di competenza del gestore pari ad € 25,00. Nelle lastrine in marmo delle nicchie cinerarie del cimitero Maggiore, XX° lotto, dovranno essere messi in opera accessori, da posizionarsi come gli esistenti, aventi le seguenti misure massime: cornice cm. 6x8 ovale, vasetto cm. 10 di altezza per cm. 4 di diametro, eventuale lampada se prevista. Gli accessori, ad eccezione delle scritte, potranno essere messi in opera da qualsiasi ditta autorizzata ad operare all'interno dei cimiteri comunali, previa richiesta scritta in carta semplice da depositarsi presso l'ufficio funerario al cimitero Maggiore, preposto al controllo, e senza pagamento di alcun diritto.

Sulle lastrine in marmo delle nicchie cinerarie site nell'area crematoria potrà essere messa in opera, oltre alle consuete scritte, solo la foto ovale da cm. 6x8.

D) sulle lastre in marmo dei loculi delle tombe ed edicole funerarie di famiglia:

E' consentita la messa in opera dei seguenti accessori di qualsiasi materiale non pericoloso, escluso il legno, con misure tali da non invadere le superfici delle lastre:

- **scritte** concernenti i dati anagrafici dei defunti (cognome e nome di nascita, con possibilità, per le donne coniugate di aggiungere il cognome del marito preceduto da VED. o IN, eventuale soprannome, professione e/o onorificenze, data di nascita e di morte, eventuali dediche, ecc.). Nelle edicole con loculi in esterno realizzati dal Comune o dai privati valgono le stesse modalità di cui al punto 1), lett.A.

- Negli spazi liberi, soprastanti o laterali le nicchie, possono essere autorizzate, di volta in volta, **immagini** confacenti al pio luogo, serigrafate o applicate, e comunque con materiali sopra specificati, adeguatamente dimensionate su conforme parere tecnico.

- All'interno delle edicole o nelle aree pertinenti date in concessione è possibile mettere in opera **statue o altre sculture** di dimensioni adeguate e confacenti al pio luogo. Le proposte saranno valutate caso per caso previa documentazione di rito.

Nelle lapidi e nelle pietre tombali delle tombe o edicole site nel cimitero Monumentale, gallerie, sottoportici e loggiati, devono essere usati materiali e accessori uguali agli esistenti.

Per le tombe ipogee di famiglia negli edifici a loculi del cimitero di Maddalene sono confermate le prescrizioni di cui alla delibera di G.C. in data 05.11.2001, n. 386.

Nel **quadriportico e gallerie monumentali del cimitero Maggiore Monumentale** saranno limitate al massimo le nuove installazioni, consentendo quelle strettamente attinenti alla doverosa memoria dei defunti, con possibilità d'inserimento solo di elementi di grande qualità, che vadano a sostituire dotazioni preesistenti incongrue o che abbiano in sé valenza culturale, in grado di testimoniare anche il tempo presente. Nuove lastre ed altri monumenti, ecc., sentito preliminarmente il Settore Lavori Pubblici, dovranno acquisire il parere favorevole della competente Soprintendenza, che dovrà essere allegato all'istanza.

Per le tombe di famiglia site nei cimiteri cittadini dovranno essere presentate due foto, una della tomba e l'altra idonea ad individuare la situazione complessiva del sito in cui la tomba risulta inserita. (del. G.C. n.229/2009)

2) ACCESSORI CHE POSSONO ESSERE COLLOCATI SULLE FOSSE DEI CAMPI D'INUMAZIONE TRADIZIONALI (sui quali non sia previsto diversamente)
--

- **Copritomba o profilo** delle dimensioni di cm. 170x60x18 di altezza dal piano di calpestio.

Per favorire il processo di scheletrizzazione delle salme i copritomba devono essere aperti per una superficie non inferiore a mq. 0,20. I copritomba devono essere orizzontali e avere un'altezza di cm. 18 dal piano di calpestio, anche sul lato dei piedi, almeno in un punto. Possono essere usati solo marmi, graniti e altri materiali lapidei di pregio. (del. G.C. in data 25.05.2000, n. 341).

- **lapidi o monumentini** possono essere messi in opera sul copritomba o sul profilo, solo dalla parte della testa, con le seguenti misure massime: altezza cm. 100 dal piano di calpestio e larghezza cm. 60. Le lapidi non possono avere uno spessore superiore a cm. 10 e uno scostamento massimo di cm. 40 dal bordo del copritomba. Le eventuali basette delle lapidi, sopra i copritomba, non possono superare cm. 50 di lunghezza, sempre dal bordo del copritomba, cm. 60 di larghezza e cm. 22 di altezza.

- **altri monumentini** posti in opera in sostituzione delle sole lapidi devono avere un ingombro massimo di cm. 100 di altezza dal piano di calpestio, cm. 60 di larghezza e cm. 30 di spessore e un ingombro massimo di cm. 40 compreso lo scostamento dal bordo del copritomba.

Per le lapidi e i monumentini possono essere usati solo i seguenti materiali: marmo, granito, altri materiali lapidei di pregio, statue in marmo o fuse e altri ornamenti in metallo trattato. Sono vietate forme strane ed eccessive, i cuori di grandi dimensioni e a tutto tondo, ecc.

Sui campi d'inumazione, che non siano all'inglese, potranno altresì essere messi in opera, **in sostituzione di copritomba e relative lapidi**, altri monumentini, in linea dalla parte della testa, aventi le misure massime di cm. 50 di lunghezza, cm. 60 di larghezza e cm. 40 di altezza dal piano di calpestio. Su tali monumentini potranno essere messi in opera **vasi e statue** nel rispetto delle misure massime previste (ingombro massimo di cm. 100 di altezza dal piano di calpestio, cm. 60 di

larghezza e cm. 30 di spessore e un ingombro massimo di cm. 40 compreso lo scostamento dal bordo del copri tomba).

- le **scritte** concernenti i dati anagrafici dei defunti (cognome e nome di nascita, con possibilità, per le donne coniugate di aggiungere il cognome del marito preceduto da VED. o IN, eventuale soprannome, professione e/o onorificenze, data di nascita e di morte, oltre a dediche, foto, ecc.) potranno essere messe in opera, incise o intarsiate su lapidi e monumentini.

Scritte e accessori dovranno essere proporzionati e confacenti al luogo. Le scritte dovranno avere le dimensioni massime stabilite al punto 1) lettera A) riferite ai colombari di fascia.

Il rilascio dell'autorizzazione per la messa in opera di tali lapidi e monumentini è subordinata alla presentazione di apposita domanda in via telematica.

Nei campi d'inumazione alle basi delle lapidi dovranno essere messe in opera, a carico dell'utente, appoggi con traversine di queste dimensioni di spessore:

- parte della testata cm. 90x30x5

- parte opposta cm. 90x20x5

3) ACCESSORI CHE POSSONO ESSERE COLLOCATI SULLE FOSSE DEL CAMPO D'INUMAZIONE "ALL'INGLESE" DEL CIMITERO DI MADDALENE:
--

- **cippi in marmo** tipo Trani nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Lastra di base avente dimensione di cm. 60 x 90 , a cui viene sovrapposto il cippo da realizzare, composta come segue:
 - strato di base in calcestruzzo da cm. 3 di spessore a livello del piano di calpestio;
 - strato in marmo tipo Trani da cm. 3 di spessore dal piano di calpestio posto sopra lo strato di base in calcestruzzo;
- Sul cippo troveranno collocazione gli ornamenti fissi a memoria del defunto che dovranno essere applicati sulla superficie superiore dello stesso;
- Sulla lastra di base frontalmente al cippo potrà trovare collocazione la lampada votiva e l'arredo verde;
- Sul bordo perimetrale della lastra di base, nell'angolo in basso a destra, dovrà essere applicato esclusivamente il numero della fossa con riferimento all'anagrafica;

Gli elementi ammessi caratterizzanti la tomba sono:

- Per il cippo: n.1 foto, i dati del defunto, l'epigrafe ed eventuale simbolo o immagine sacra (solo applicazione con sporgenza max. 3 cm., con esclusione di elementi scultorei);
- Per la lastra di base: n. 1 lampada votiva (altezza max. 15 cm.) e arredo verde;

Gli ornamenti potranno essere di un materiale a scelta dei familiari del defunto a condizione che garantiscano la durata nel tempo e siano essere applicati superficialmente, senza incidere la superficie della lastra;

L'arredo verde, da collocarsi nell'apposito foro previsto sulla lastra di base, potrà consistere in:

- piantumazione di fiori e piante purché il loro ingombro volumetrico venga mantenuto all'interno della sagoma di cm. 60x60x60h.;
- installazione di un vaso portafiori ad incasso con sporgenza massima di 4 cm.;

I cippi dei campi devono essere posizionati con la massima cura in allineamento con quelli già esistenti.

E' fatto divieto di apporre qualsiasi ornamento (fiori, vasi, foto, statue, ecc.) sull'area verde a prato, al fine di consentire un'agevole manutenzione dello stesso.

Eventuali difformità nella posa o condizioni indecorose della tomba verranno segnalate ai familiari del defunto, e dovranno essere regolarizzate entro 30 giorni, pena l'intervento da parte del servizio cimiteriale; in tal caso la spesa verrà messa a carico del privato;

Nel caso in cui la famiglia del defunto comprovi l'impossibilità di sostenere il costo del cippo, il gestore dei servizi cimiteriali sarà tenuto a provvedere alla fornitura e posa di un cippo standard: detto cippo consisterà nella sola lastra di base di dim. 60 x 90 cm., senza elemento sovrapposto, con i dati anagrafici del defunto.

Allo scadere del periodo ordinario di inumazione i manufatti rimarranno di proprietà del Comune di Vicenza; foto o effigi verranno restituiti alle famiglie dei defunti su richiesta.

Tali cippi in marmo di misure standard, con eventuali accessori, secondo l'allegato tecnico del Settore Lavori Pubblici, saranno collocati a cura e spese dei privati. Potranno essere messi in opera da qualsiasi ditta autorizzata ad operare all'interno dei cimiteri comunali, previa richiesta scritta in carta semplice, da depositarsi presso l'ufficio funerario al Cimitero Maggiore, preposto al controllo, e senza pagamento di alcun diritto.

4) ACCESSORI CHE POSSONO ESSERE COLLOCATI NELLE NUOVE EDICOLE FUNERARIE DEL CIMITERO DI LONGARA:

- all'esterno del manufatto è ammessa l'apposizione di ISCRIZIONI con il nome della famiglia concessionaria preceduta dal termine "FAMIGLIA" .

I caratteri utilizzati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 10 cm.;
- tipologia: applicazione in metallo; è fatto divieto di incidere le lastre di rivestimento esterno della cappella.

- all'interno è ammessa la libera scelta delle finiture, degli accessori, del tipo di marmi nonché dell'illuminazione votiva della cappella ancorché sia stato previsto un unico punto luce a sospensione al centro dell'atrio.

Eventuali modifiche alle strutture della cappella o lavori di manutenzione straordinaria vanno richieste all'ufficio competente del Settore Lavori Pubblici.

Valgono le disposizioni di cui al punto 1) lettera D.

(del. G.C.n.312/2008)